

ENTI PUBBLICI: Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici in genere - Società a partecipazione pubblica - Perdite di bilancio per tre esercizi consecutivi - Divieto di soccorso finanziario da parte del socio pubblico - Contributi straordinari del socio pubblico - Condizioni - Divieto di soccorso finanziario da parte del socio pubblico.

Corte dei Conti, sez. reg. contr. per l'Abruzzo - parere 27 luglio 2020, n. 157/2020

- in *Il Foro Italiano*, 4, 2021, pag. 231 e ss., con commento di Luca Fruscione, *Gli strumenti d'intervento del socio pubblico a sostegno delle società partecipate in crisi*.

1. Il c.d. divieto di soccorso finanziario degli enti pubblici nei confronti della società partecipate non consente all'ente socio di erogare contributi straordinari a favore di una società partecipata in perdita per tre esercizi consecutivi, a maggior ragione quando questa si trovi in stato di liquidazione, salvo che il contributo venga erogato a fronte di convenzioni con la società relative allo svolgimento di servizi di pubblico interesse o alla realizzazione di investimenti e sia previsto da un piano di risanamento, approvato dall'autorità di regolazione del settore e comunicato alla Corte dei Conti, il quale fornisca analitica motivazione delle ragioni di interesse sociale, convenienza economica e sostenibilità finanziaria alla base dell'operazione (nella specie, la sezione di controllo ha ritenuto irrilevante che il contributo sarebbe stato destinato a ripianare anche i debiti, emersi in fase di liquidazione, relativi alla regolarizzazione delle posizioni contributive e previdenziali del personale della società partecipata.

2. Il cd. divieto di soccorso finanziario degli enti pubblici nei confronti delle società partecipate in perdita per tre esercizi consecutivi impedisce di erogare contributi straordinari anche a favore dei consorzi di cui all'art. 2602 c.c. che versino nella medesima condizione di perdita reiterata.

PREMESSO IN FATTO

Con nota indicata in epigrafe, il Presidente della Regione Abruzzo ha rivolto alla Sezione due quesiti in merito all'ammissibilità di interventi finanziari, da parte dell'ente regionale, per la copertura di passività generate prima e durante la gestione liquidatoria nei confronti di tre enti partecipati, rispettivamente due società a partecipazione diretta (nelle quali Regione Abruzzo detiene una partecipazione in controllo rispettivamente del 61,90% e 63,75%) ed un Consorzio. Regione Abruzzo rappresenta che sia le società sia il Consorzio, già a partire dall'anno 2014 (con deliberazione di Giunta Regionale n. 820 del 2014), sono in liquidazione con incarico affidato ad un Collegio di liquidatori dimissionari dall'anno 2017 e ad oggi non ancora sostituiti.

Nell'anno 2016 il già menzionato Collegio ha presentato un progetto di riordino, sulla base del quale la Regione Abruzzo ha deciso di revocare per il Consorzio lo stato di liquidazione e di confermarlo invece per le società, in occasione della revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 d.lgs. n. 175 del 2016 (deliberazione di Giunta n. 544 del 2017) e di rilevazione annuale ex art. 20 d.lgs. n. 175 del 2016 (deliberazioni di Giunta nn. 1029 del 2018 e 879 del 2019). In riferimento alle società l'organo liquidatorio ha rappresentato alla Regione che per la definitiva liquidazione delle stesse occorre procedere, con risorse regionali, alla estinzione delle passività emerse prima e durante la gestione liquidatoria.

In particolare, per una delle società (s.r.l.), la cui natura giuridica è stata messa in discussione da un'autorità giudiziaria ordinaria la quale, nell'ambito di una causa di lavoro promossa dagli ex dipendenti della società medesima, ha qualificato la stessa società (Centro di ricerca) come un ente pubblico non economico (la pronuncia è stata emessa in un giudizio tutt'ora pendente), l'organo liquidatore ha rappresentato alla Regione la necessità di procedere, tra l'altro, anche alla regolarizzazione, sempre con risorse regionali, di posizioni contributive e previdenziali riferite ad ex dipendenti di tale società. Sul punto, l'organo liquidatore ritiene che l'obbligatorietà di tale regolarizzazione risulterebbe in capo non solo al predetto organo ma anche ai soci, paventando in caso di inadempimento responsabilità anche di natura penale. L'assunto di tale organo di liquidazione sarebbe confortato dalla peculiare circostanza della asserita (dal giudice ordinario) diversa natura giuridica della società, che non sarebbe più tale, ma un ente pubblico non economico in ragione del suddetto provvedimento giurisdizionale di primo grado.

L'Ente precisa che le vigenti disposizioni statutarie delle società non prevedono a carico dei soci, sia durante la ordinaria attività sia nella fase liquidatoria, il pagamento dei debiti pregressi e successivi alla loro messa in liquidazione. 3 In riferimento, poi, al Consorzio, nei cui confronti Regione Abruzzo detiene una quota in proprietà pari al 99,5%, la Giunta regionale, con deliberazione n. 297 del 2017, ha stabilito, come detto, di revocare lo stato di liquidazione e di ripristinare la gestione ordinaria dello stesso. Regione Abruzzo, ciò nonostante, in considerazione del grave deficit finanziario in cui versa il Consorzio, tutt'ora in attività, sta valutando di adottare un piano di risanamento ovvero di procedere alla liquidazione definitiva. Nelle more della adozione di tale piano di risanamento, sorgono perplessità in ordine alla possibilità di procedere comunque al pagamento, con risorse regionali, di posizioni debitorie del Consorzio limitatamente alle posizioni contributive e previdenziali dei propri dipendenti, al fine precipuo di scongiurare, in capo all'amministrazione regionale eventuali responsabilità anche di natura penale per la suddetta mancata regolarizzazione.

In conclusione, Regione Abruzzo rivolge a questa Sezione i seguenti quesiti:

1. “In riferimento a società partecipate direttamente, dotate di autonomia patrimoniale perfetta, poste in liquidazione definitiva ed in perdita da tre esercizi consecutivi, si chiede se un eventuale intervento finanziario dell'ente pubblico socio, limitatamente alla propria quota di partecipazione ed in luogo di dette società, ivi compresa quella diversamente qualificata da un'autorità giudiziaria ordinaria come ente pubblico non economico, il pagamento di debiti sorti durante la gestione liquidatoria, ivi compresi quelli afferenti la regolarizzazione di posizioni contributive e previdenziali riferite al personale di dette società, possa ritenersi coerente con le disposizioni di cui all'art. 14, del d.lgs. n. 175 del 2016, e ciò anche al fine di superare ogni perplessità in merito alla presunta estensione, in capo ai soci, di responsabilità anche di natura penale per mancato versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge dalle società. Nella eventualità che Codesta Corte ritenga, in ragione della peculiare vicenda che ha interessato tale Centro di ricerca e la sua natura giuridica, che l'intervento finanziario regionale sia coerente con le disposizioni della norma come sopra richiamata, si chiede inoltre se, nell'ambito degli adottandi atti regionali in merito all'attuazione della liquidazione di una società partecipata (s.r.l.), diversamente qualificata da un'autorità giudiziaria ordinaria come ente pubblico non economico, sia ugualmente da applicarsi la normativa per la liquidazione delle società”;

2. “In riferimento ad un Consorzio di cui all'art. 2602 del c.c. in attività e che abbia registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio, si chiede, ritenendo a giudizio di Codesta On. le Corte estensibile anche per tale Consorzio il generale principio del divieto di soccorso finanziario, previsto dall'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2016 per le società partecipate, nelle more della adozione di un apposito piano di risanamento, se un eventuale intervento finanziario sostitutivo da parte dell'ente pubblico consorziato volto alla regolarizzazione di posizioni contributive e previdenziali riferite ai dipendenti di tale Consorzio, possa ritenersi coerente con il suddetto principio, e ciò anche al fine di superare ogni perplessità in merito alla presunta estensione, in capo ai consorziati, di responsabilità 4 anche di natura penale per mancato versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge dal Consorzio”.

IN PUNTO DI AMMISSIBILITA' 1. L'art. 7, comma 8, l. 131 del 2003 intesta alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una peculiare funzione consultiva, consistente nel rilascio di pareri in materia di contabilità pubblica in favore di regioni ed enti locali che, nel rispetto di specifiche condizioni di ammissibilità, ne facciano richiesta. Come noto, l'ammissibilità della richiesta di parere è subordinata ad un duplice ordine di requisiti, uno di natura soggettiva e l'altro di natura oggettiva.

1.1 Sotto il profilo soggettivo, come chiarito a fini di coordinamento dalla Sezione delle Autonomie, con la pronuncia n. 13/AUT/07 del 12-17 dicembre 2007 (a conferma dell'orientamento già espresso con la precedente decisione del 27 aprile 2004, sugli "Indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva", diramati alle Sezioni regionali con la nota del Presidente della Corte dei conti, n. 6482 del 20 maggio 2004), la legittimazione alla richiesta di parere, ai sensi della menzionata disposizione di legge, "è circoscritta ai soli enti previsti dalla norma, stante la natura speciale che essa assume, rispetto all'ordinaria sfera di competenze assegnate alla Corte", ribadendo che l'elencazione contenuta nel su citato comma 8 va considerata tassativa e che deve escludersi la possibilità di estendere ad altri enti la legittimazione a chiedere pareri alla Corte dei conti. La natura tassativa dell'elenco - ha precisato la Sezione delle Autonomie - "è provata anche dalla considerazione che l'elencazione (Regioni, Comuni, Province, Città metropolitane) riproduce letteralmente quella dell'articolo 114 della Costituzione, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, della quale l'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 è norma di attuazione" (pronuncia n. 13/AUT/07 cit.). La legittimazione alla richiesta di parere, inoltre, per i riflessi che ne possono scaturire sulla gestione finanziaria dell'ente, deve essere riconosciuta all'organo legislativamente investito della rappresentanza legale dell'ente medesimo ed individuabile, di regola, nel Presidente della Giunta regionale, nel Sindaco e nel Presidente della Provincia. Nel caso in questione, la richiesta di parere è stata formulata e debitamente sottoscritta dal Presidente della Giunta regionale, sicché tale requisito appare soddisfatto.

1.2. Per quanto attiene al profilo oggettivo, la richiesta di parere è ammissibile soltanto laddove il quesito formulato verta "in materie di contabilità pubblica", il cui perimetro è chiaramente definito da ormai consolidata giurisprudenza (cfr. Corte dei conti, Sez. Aut., del. 1° marzo 2006, n. 5; Corte dei conti, Sez. Riun. Contr., del. 21 ottobre 2010, n. 54; nonché, Corte dei conti, Sez. Contr. Lazio, del 10 gennaio 2013, n. 3/2013/PAR; Corte dei conti, Sez. Contr. Lombardia, dell'8 novembre 2013, n. 97/2013/PAR). Tale perimetro non comprende solo quegli aspetti strettamente attinenti alla disciplina dei bilanci e alle modalità di tenuta ed organizzazione delle scritture contabili, ma anche il complesso di attività in grado di ripercuotersi direttamente ed in maniera significativa sulla gestione finanziaria e sugli equilibri di bilancio dell'ente, in una visione 5 dinamica dell'accezione che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quella dei relativi equilibri. Tra questi aspetti non possono non ricomprendersi anche quelli concernenti i presupposti per l'acquisizione, la costituzione o il mantenimento della partecipazione pubblica in organismi societari, considerato altresì che, tra gli obiettivi per i quali gli artt. 20 e 24, d.lgs. n. 175 del 2016

hanno imposto agli enti pubblici specifici obblighi di razionalizzazione o dismissione delle loro partecipazioni societarie vi sono, appunto, in primo luogo, le esigenze di sana gestione finanziaria e contenimento della spesa pubblica. È stato, altresì, specificata da parte delle Sezioni di controllo la necessaria sussistenza dell'ulteriore presupposto della rilevanza generale della questione sollevata con la richiesta di parere. Questo presupposto determina, in altre parole, che possano essere ricondotte alla funzione consultiva della Corte le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale: onde evitare il rischio che questa peculiare funzione consultiva venga a tradursi in surrettizie forme di condizionamento delle scelte amministrative o di potenziali interferenze con le attività requirenti e giurisdizionali, anche di altre Magistrature. In proposito, si ribadisce quanto più volte evidenziato in ordine alla propria competenza in sede consultiva, il cui compito si esaurisce nell'esclusiva funzione di fornire in veste collaborativa un supporto allo svolgimento dell'azione amministrativa, senza, per converso, esprimere valutazioni sugli effetti che fatti gestionali specifici e concreti possano provocare sul versante della responsabilità amministrativo-contabile.

Né tale funzione può essere intesa come funzione "consulenziale" (generale) sull'attività dell'Amministrazione controllata, in quanto ciò determinerebbe una impropria ingerenza di questa Corte nell'amministrazione attiva, incompatibile con le funzioni alla stessa attribuite dal vigente ordinamento. Infine, l'esercizio della funzione consultiva da parte di questa Sezione non può interferire con quello di altre funzioni di controllo alla stessa intestate.

1.3. Con riguardo ai profili sopra richiamati, la richiesta di parere va considerata ammissibile per la prima parte del primo quesito relativo a società direttamente partecipate dall'ente regionale ed al secondo quesito relativo ad un consorzio di cui all'art. 2602, c.c.; è da considerarsi, invece, inammissibile relativamente alla seconda parte del primo quesito riferita alla diversa qualificazione giuridica di società partecipata, operata da un'autorità giudiziaria.

2. Ciò posto e nel considerare parzialmente ammissibile la richiesta avanzata, il Collegio prenderà in esame i quesiti avanzati dalla Regione nei suoi soli ed esclusivi caratteri generali ed astratti, offrendo una lettura interpretativa del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento in tema di interventi finanziari a favore di organismi partecipati in stato di liquidazione. Diversamente, la seconda parte del primo quesito non può essere considerato oggettivamente ammissibile in quanto la disamina di tali profili determinerebbe, con tutta evidenza, un'inammissibile interpretazione di norme statutarie e pattizie, nonché una possibile interferenza con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali intestate ad altra magistratura.

In ogni caso, in via incidentale, si ricorda che ha già costituito oggetto di esame da parte della giurisprudenza di questa Corte, a cui non può che rinviarsi, il profilo inerente agli eccezionali casi 6 in cui è ipotizzabile un passaggio di personale da un organismo partecipato, di qualsivoglia natura, e l'amministrazione pubblica per la quale opera (deliberazione n. 4/SEZAUT/2016/QMIG; Sezione di controllo per la Valle d'Aosta, deliberazione n. 102/2017/PAR; Sezione di controllo per la Regione Liguria n. 14/2020/PAR). Sebbene le citate pronunce si riferiscano a situazioni di fatto fra loro diverse, il comune denominatore è da rintracciarsi nel costante richiamo ai principi sanciti dall'art. 97 della Costituzione: in particolare nell'obbligatorietà del previo ricorso a procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, vietando in tal senso l'automatismo di eventuali passaggi di personale da società partecipate ad ente pubblico partecipante.

3. Passando all'esame del merito dei quesiti posti da Regione Abruzzo, il Collegio ritiene di poter esaminare congiuntamente sia il primo (nella parte ritenuta ammissibile) che il secondo quesito, alla luce del principio pacifico nella giurisprudenza contabile del divieto di soccorso finanziario tanto nei confronti di società partecipate quanto di consorzi costituiti ai sensi dell'art. 2602 c.c.

3.1 Al fine di poter comprendere la ratio sottesa al principio su esposto non può prescindersi da una ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. Al riguardo, com'è noto, l'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2016 stabilisce che le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Tale norma, oltre che sugli obblighi di equilibrio per i bilanci pubblici, appare chiaramente fondata sul principio costituzionale del buon andamento imposto per gli uffici del comparto pubblico allargato che, come si legge nella sentenza n.135 del 2020 della Consulta, nell'ambito della tutela complessiva degli interessi costituzionalmente protetti, è "cardine della vita amministrativa e quindi condizione dello svolgimento ordinato della vita sociale".

Secondo la costante giurisprudenza contabile (tra le altre, con riguardo alla previgente disciplina, Sezioni regionali di controllo Piemonte, deliberazione n. 61/2010/PAR; Puglia, deliberazione n. 29/2012/PAR; Lombardia, deliberazione n. 98/2013/PAR; Abruzzo, deliberazione n. 279/2015/PAR; nonché, con riferimento alla normativa vigente, Sezione regionale di controllo Toscana, deliberazione n. 84/2018, Lazio, deliberazione n. 1/2019/PAR; Puglia, deliberazione n.

47/2019/PAR; Lombardia, deliberazione n. 296/2019, Marche, deliberazione n. 123/2019), la norma in esame sancisce il “divieto del soccorso finanziario” da parte di un ente pubblico rispetto ai suoi organismi partecipati e impone l’abbandono della logica del “salvataggio a tutti i costi” di strutture e organismi partecipati che versano in situazione di dissesto.

Come già affermato da questa Sezione (deliberazione n. 279/2015/PAR), è necessario porre “un freno alla prassi, ormai consolidata, seguita dagli enti pubblici e in particolare dagli enti locali, di procedere a ricapitalizzazioni e ad altri trasferimenti straordinari per coprire le perdite strutturali (tali da minacciare la continuità aziendale); prassi che, come noto, da un lato finisce per impattare negativamente sui bilanci pubblici compromettendone la sana gestione finanziaria; dall’altro si contrappone alle disposizioni dei trattati (art. 106 TFUE, già art. 86 TCE), le quali vietano che soggetti che operano nel mercato comune beneficino di diritti speciali o esclusivi, o comunque di privilegi in grado di alterare la concorrenza nel mercato, in un’ottica macroeconomica”.

Con riferimento al perimetro di applicazione soggettiva dell’art. 14, comma 5, Tusp, è da ultimo intervenuta la Sezione di controllo per le Marche (deliberazione n. 123/2019 già richiamata in precedenza), che nel confermare l’applicabilità della norma ai consorzi ribadisce che “sebbene il perimetro di diretta applicazione della norma non contempli direttamente i consorzi, ma si riferisca esclusivamente agli organismi partecipati aventi struttura societaria, dal suo tenore emerge un principio generale di “divieto di soccorso finanziario”, fondato su esigenze di tutela dell’economicità gestionale e della concorrenza, estensibile anche ai consorzi, quali realtà operative inserite a tutti gli effetti nel contesto della finanza territoriale. Tale interpretazione, infatti, appare conforme ai principi espressi dalla legislazione ordinaria, volti al rispetto dei criteri di economicità e razionalità nell’utilizzo delle risorse pubbliche”.

Tale principio s’impone alle amministrazioni pubbliche prescindendo, a tutela dell’effettività del precetto, dalle forme giuridiche prescelte per la partecipazione in organismi privati che finirebbero, altrimenti, col prestarsi a facile elusione del chiaro dettato normativo (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 296/2019/PAR).

3.2 Il principio, ora ribadito, vale a maggior ragione, relativamente all’ammissibilità di interventi di soccorso finanziario nei confronti di società (cfr. deliberazione Sezione regionale di controllo per la Liguria 84/2018/PAR) o consorzi, posti in stato di liquidazione, che restano in vita senza la possibilità di intraprendere nuove operazioni rientranti nell’oggetto sociale ma al sol fine di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali ed alla distribuzione dell’eventuale residuo attivo tra i soci (Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 3321 del 10 aprile 1996; da ultimo cfr. Cass. civ., Sez. III, 15 gennaio 2020, n. 521). Tenuto conto della particolare

fase della vita sociale che la liquidazione rappresenta, infatti, l'apporto finanziario richiesto al socio, comunque articolato formalmente, è in re ipsa destituito delle finalità proprie di duraturo riequilibrio strutturale, venendo piuttosto a tradursi sul piano sostanziale in un accollo delle passività societarie, con rinuncia implicita al beneficio della ordinaria limitazione di responsabilità connessa alla separazione patrimoniale, al solo e circoscritto fine di consentire il fisiologico espletamento della fase di chiusura (cfr. Sezione regionale di controllo per il Lazio deliberazione n. 88/2018/PAR). In riferimento alle società, ove si decidesse di effettuare dei trasferimenti diretti a colmare l'incapienza del patrimonio societario rispetto al complesso delle pretese creditorie, in sostanza si porrebbe in essere un'operazione economica equivalente ad un accollo dei debiti della società, in relazione alla quale non sussiste alcun obbligo a suo carico e, anzi, si giungerebbe al paradosso di sconfessare la scelta originaria di operare per mezzo di una società di capitali piuttosto che in forma diretta.

Secondo le norme di diritto comune, infatti, nelle società di capitali, ovvero unica tipologia di società per cui è possibile la partecipazione di un'amministrazione pubblica, per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (articoli 2325, comma 1 e 2462, comma 1, Codice civile), sicché, in assenza di alcuna deroga sul punto, anche il socio pubblico, al pari di ogni altro socio, resta esposto responsabilmente nei limiti della quota capitale detenuta. Con specifico riguardo ai consorzi di cui all'art. 2602 c.c. è stato più volte ribadito in diverse pronunce giurisprudenziali che, anche in questo caso, (come evidenziato dalla Corte di Cassazione) "il consorzio con attività esterna, pur essendo sfornito di personalità giuridica, è pur sempre un autonomo centro di rapporti giuridici e pertanto assume la responsabilità, garantita dal fondo consortile, per tutte le obbligazioni comunque derivanti dai contratti che stipula in nome proprio. (...) Il consorzio con attività esterne (...) ha autonoma soggettività giuridica con autonomia patrimoniale e negoziale" (Cass.18235 del 2008)" (cfr. Sezione regionale di controllo Abruzzo, deliberazione n. 279/2015/PAR, già menzionata).

3.3 Eccezioni al divieto di soccorso finanziario sono previste soltanto a seguito di uno specifico iter procedurale, previa valutazione circa la concreta possibilità di recupero dell'economicità e dell'efficienza dell'organismo partecipato. In particolare, lo stesso art. 14, comma 5, T.U.S.P., consente i trasferimenti straordinari alle società in parola "a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti", purché "le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio

finanziario entro tre anni”. Inoltre, gli interventi di sostegno finanziario in questione possono essere autorizzati “al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti”.

Si tratta a ben vedere di una ipotesi derogatoria e residuale “percorribile con finalità di risanamento aziendale e per il solo perseguimento di esigenze pubblicistiche di conclamato rilievo, in quanto sottendenti prestazioni di servizi di interesse generale ovvero la realizzazione di programmi di investimenti affidati e regolati convenzionalmente, secondo prospettive di continuità”. Questa Sezione si è peraltro già espressa al riguardo (cfr. deliberazione Sezione regionale di controllo n. 144/2018/VSGF) ritenendo essenziale un’ampia e puntuale motivazione a dimostrazione dell’esistenza o di una esigenza di carattere pubblico e superiore da soddisfare in termini indifferibili o quale espressione di una rinnovata capacità programmatoria e gestoria 9 dell’attività in sofferenza finanziaria che si rifletta in termini di economicità ed efficienza per risultati, comunque, sempre legati a necessità diffuse e mai per gestione di attività di rischio.

Alla luce dei principi e delle norme esposte, un ipotetico sostegno finanziario nei confronti di un organismo partecipato, indipendentemente dalla natura giuridica dello stesso, deve essere preceduto da un puntuale e specifico piano di risanamento, che fornisca una analitica motivazione in ordine alle sottostanti ragioni oltre che di interesse sociale, di convenienza economica e sostenibilità finanziaria (cfr. Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 47/2019/PAR) di tale scelta, stante l’ampio perimetro operativo, sopra ricordato, del principio di divieto di soccorso finanziario.

P.Q.M.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo - in relazione alla richiesta formulata dal Presidente della Giunta regionale, con nota del 16 giugno 2020. DISPONE che copia della presente deliberazione, a cura della Segreteria, sia trasmessa al Presidente della Giunta regionale.

Così deliberato a L’Aquila, nella Camera di consiglio del 27 luglio 2020. Il Presidente f.f. ed estensore F.to Marco VILLANI Depositata in Segreteria il 27 luglio 2020 per il Funzionario preposto al Servizio di Supporto (Lorella Giammaria) F.to Silvia Calzetta